



**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO**

Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
FONDO PER L' INCENTIVAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE
LAVORI INTERNA**

15 MAR 2011

Agosto 2010

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

Sede: Via Candiani, 2 – 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA 12313480159

Art. 1 – Costituzione, disciplina ed ambito di applicazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge quadro in materia di appalti pubblici del 11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, così come abrogato e sostituito dagli artt. 90 e 92 dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche, è costituito nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano", il "Fondo incentivo per la progettazione e la direzione lavori".

Il fondo viene accantonato con le singole delibere di approvazione dei progetti suddetti o con apposite specifiche delibere.

Il presente regolamento disciplina la ripartizione del suddetto fondo per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il fondo in argomento è comunque riferito ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive approvate dall'Ente.

L'importo del fondo non è dovuto:

- nel caso di errore progettuale tecnicamente accertato;
- nel caso si dimostri che le parti interessate non abbiano partecipato secondo quanto previsto alle procedure.

Il fondo è costituito, ai sensi del D.M. 17.03.2008, da una somma pari a:

- 2% dell'importo a base di gara, I.V.A. esclusa, per progetti di importo fino a € 1.000.000,00;
- 1,90 % dell'importo a base di gara, I.V.A. esclusa, per progetti di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00;
- 1,80 % dell'importo a base di gara, I.V.A. esclusa, per progetti di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00;
- 1,70 % dell'importo a base di gara, I.V.A. esclusa, per progetti di importo compreso tra € 25.000.001,00 e € 50.000.000,00;
- 1,60 % dell'importo a base di gara, I.V.A. esclusa, per progetti di importo superiore a € 50.000.001,00;

Art. 2 - Quantificazione del fondo

La percentuale da applicare all'importo posto a base di gara (I.V.A. esclusa) di qualsiasi tipologia di opera o lavoro sotto indicata è prestabilita nell'aliquota del **2,00%**.

Le tipologie di opere o di lavori possono essere così suddivise:

1. Progettazione e Direzione Lavori interna;
2. Progettazione e Direzione Lavori esterna
3. Progettazione mista di manutenzione straordinaria ed ordinaria;

Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove - opere murarie se trattasi di lavori od opere prevalentemente impiantistici) o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva di applicazione è comunque e sempre nella misura del **2,00%** dell'importo intero del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Allorquando il progetto abbia in oggetto la fornitura ed installazione di apparecchiature ad elevato contenuto tecnologico l'aliquota percentuale complessiva di applicazione è comunque e sempre nella misura del **2,00%** e va calcolata sulla quota parte dell'importo posto a base di gara relativo alle sole opere edilizio-impiantistiche necessarie all'installazione delle apparecchiature in argomento.

Il compenso incentivante in argomento è determinato al netto dell'I.V.A. che rimane a carico dell'Azienda.

Il fondo così come determinato è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale previsto dalla legge a carico dell' Ente e non comprende le spese vive per la progettazione in quanto già sostenute dall' Ente. Il fondo è altresì comprensivo degli **oneri IRAP** pari al **8,50%** e dei **contributi previdenziali** pari al **23,80 %** del fondo determinato.

Art. 3 - Caratteristiche dei progetti

I progetti da ammettere all' incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dall' *art. 16 della legge quadro*, ora art. 93 D.lgs. 163/06 e dovranno essere corredati degli elaborati progettuali, ritenuti necessari per appaltare l' opera od il lavoro, inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dal regolamento di attuazione di cui all' art. 3 del D.P.R. 34/00.

Si specifica, che ai sensi del *comma 6 dell'art. 14 della legge quadro*, ora artt. 126 e 128 D.lgs 163/06, per i lavori di manutenzione mista ordinaria-straordinaria e di sola manutenzione ordinaria sarà sufficiente l'indicazione sommaria degli interventi accompagnata da una stima anch' essa sommaria dei costi.

Art. 4 - Programmazione delle attività progettuali

Il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l' elenco annuale previsti dall' *art. 14 della legge quadro*, ora art. 128 D.lgs 163/06, devono contenere l'indicazione dei progetti delle opere pubbliche e dei lavori da ammettere al fondo incentivante, in quanto da progettare internamente.

I relativi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei singoli lavori dovranno essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto tale quota andrà inserita nel quadro economico progettuale dell' intervento.

Trattandosi di spesa di incentivazione del personale si procederà inoltre ad istituire un apposito stanziamento nella parte corrente della spesa, di importo pari alla quota del **2.00 %** sulle opere da progettare internamente con un correlato stanziamento nelle entrate correnti denominato "Fondo di rotazione per progettazione interna".

Sul suddetto stanziamento confluiranno anche le somme destinate all' incentivazione alla progettazione relativa agli interventi di manutenzione ordinaria edile od impiantistica per i quali è prevista la redazione di un progetto. Queste somme dovranno essere contenute nella parte corrente del bilancio di previsione.

Art. 5 - Criteri di ripartizione del fondo per l' incentivazione relative alle opere individuate all' art. 2. al punto 1 del presente regolamento

Il fondo per l' incentivazione della progettazione interna relativo a progetti, opere o lavori riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, risanamenti conservativi o manutenzione straordinaria, costituito e determinato in base alle predette norme regolamentari, viene, per ciascuna opera o lavoro, ripartito tra i diversi profili del personale coinvolto come segue:

- a) Al **responsabile unico del procedimento** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **7 %**;
- b) Agli **incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **50 %** (**10%** per il progetto preliminare, **15%** per il progetto definitivo, **25%** per il progetto esecutivo; in caso di redazione del solo progetto esecutivo è dovuta comunque l'intera quota del **50%**);
- c) All' **incaricato della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **8 %** (**3,00%** per il coordinatore in fase di progettazione e **5,00%** per il coordinatore in fase di esecuzione);
- d) Agli **incaricati della direzione lavori e loro tecnici collaboratori** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **20 %**;
- e) Agli **incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **5%**.
- f) Agli **altri componenti dell' ufficio** che non hanno contribuito al progetto è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **10 %** .

L'aliquota di cui al punto c) è addizionata a quella di cui al punto b), qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' art. 12 del D.Lgs 14 agosto 1996 n° 494 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito ai sensi dell' *art. 31 , comma 1 bis lettera b) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni*, ora art. 131 D.lgs 163/06.

Per i progetti non ricadenti nell'ambito di applicazione del D. Lgs 494/96 le percentuali di cui al punto c) è ripartita in misura eguale tra i punti b) e d).

L'aliquota di cui al punto e) è addizionata a quella di cui al punto d), qualora il certificato di collaudo sia sostituito con quello di regolare esecuzione.

In caso di affidamento a professionisti esterni di una o più delle suddette mansioni. la corrispondente quota percentuale non verrà erogata.

In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo sarà calcolato in misura percentuale a quella determinata per il progetto originario sul maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro oggetto della variante subordinatamente all' approvazione preventiva della stessa.

Per le prestazioni relative alla sola direzione lavori e salve le specifiche regole per l' individuazione dei soggetti cui le stesse possono essere affidate, valgono i principi indicati in tema di progettazione.

Per le prestazioni relative al solo collaudo vige il regime particolare definito al Titolo XII del regolamento ed in particolare dalle disposizioni dell' art.210 dello stesso.

Per un corretto ed equo riparto del fondo, si dovrà altresì tenere conto che talune figure tecniche potranno sovrapporsi e quindi le percentuali relative confluiranno in una sola figura.

Art. 6 - Criteri di ripartizione del fondo per l' incentivazione relative alle opere individuate all' art. 2. al punto 2 del presente regolamento

Il fondo per l'incentivazione della progettazione relativo a progetti, opere o lavori riguardanti manutenzione ordinaria, costituito e determinato in base alle presenti norme regolamentari, viene ripartito come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili

del personale coinvolto:

- a) Al **responsabile unico del procedimento ed ai suoi collaboratori** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **7 %**. Di tale quota, una parte, **il 10 %**, è attribuita agli **altri componenti dell' ufficio** che non hanno contribuito al progetto .

Per un corretto ed equo riparto del fondo, si dovrà altresì tenere conto che talune figure tecniche potranno sovrapporsi e quindi le percentuali relative confluiranno in una sola figura.

Art. 7 - Criteri di ripartizione del fondo per l' incentivazione relative alle opere individuate all' art. 2 al punto 3 del presente regolamento

Il fondo per l' incentivazione della progettazione relativo a progetti, opere o lavori riguardanti manutenzione ordinaria, costituito e determinato in base alle presenti norme regolamentari, viene ripartito come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto:

- a) Al **responsabile unico del procedimento e/o dirigente coordinatore** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **7 %**;
- b) Agli **incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **20 %**;
- c) All' **incaricato della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **8 % (3,00% per il coordinatore in fase di progettazione e 5,00% per il coordinatore in fase di esecuzione)**;
- d) Agli **incaricati della direzione lavori e loro tecnici collaboratori** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **50 %**;
- e) Agli **incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori** è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **5 %**;
- f) Agli **altri componenti dell' ufficio** che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone i relativi elaborati è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al **10 %** .

L'aliquota di cui al punto c) è addizionata a quella di cui al punto b), qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' art. 100 del D.Lgs 10 marzo 2008 n° 81 e s.m.i. è sostituito dal piano di cui al punto 2, lett. b) dell' art. 131 del d.lgs. 163/06.

Per i progetti non ricadenti nell' ambito dell' applicazione del D.Lgs 494/96, ora "Parte IV" D.Lgs 81/08 e s.m.i., le percentuali di cui al punto c) è ripartita in misura eguale tra i punti b) e d)

L'aliquota di cui al punto e) è addizionata a quella di cui al punto d), qualora il certificato di collaudo sia sostituito con quello di regolare esecuzione.

In caso di affidamento a professionisti esterni di una o più delle suddette mansioni, la corrispondente quota percentuale non verrà erogata.

In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo sarà calcolato in misura percentuale a quella determinata per il progetto originario sul maggior costo preventivato dell' opera o del lavoro oggetto della variante subordinatamente all' approvazione preventiva della stessa.

Per le prestazioni relative alla sola direzione lavori e salve le specifiche regole per l'individuazione dei soggetti cui le stesse possono essere affidate, valgono i principi indicati in tema di progettazione.

Per le prestazioni relative al solo collaudo vige il regime particolare definito al Titolo XII del regolamento ed in particolare dalle disposizioni dell' art.210 dello stesso.

Per un corretto ed equo riparto del fondo, si dovrà altresì tenere conto che talune figure tecniche potranno sovrapporsi e quindi le percentuali relative confluiranno in una sola figura.

Art. 8 – Parametri di ripartizione e determinazione del personale

I parametri per la ripartizione del **10 %** del fondo sono i seguenti :

- | | n. di mesi in servizio nel
periodo interessato |
|---|---|
| • per l' effettiva presenza in servizio
(presenza) | |
| • per l' effettuazione di part-time o tempo pieno
(tempo) | $\left\{ \begin{array}{l} 0.5 \\ 0.7 \\ 0.8 \\ 1.0 \end{array} \right.$ |

Tali parametri moltiplicati tra loro danno luogo ad un "**punteggio**" per ciascun soggetto interessato alla ripartizione del fondo.

Il fondo sarà suddiviso in maniera direttamente proporzionale al punteggio di ogni dipendente.

Inoltre il personale interessato alla ripartizione della quota sopra descritta sarà tutto quello del Servizio Tecnico Patrimoniale in servizio durante il periodo di osservazione e raggruppato, secondo lo schema sotto riportato, in gruppi omogenei in funzione dell'attività e/o responsabilità svolta durante l' espletamento delle attività di cui al presente regolamento, nonché in base all' inquadramento contrattuale (livello funzionale) .

Per ogni gruppo omogeneo vengono assegnati i seguenti parametri :

- | | |
|--|-------|
| • Dirigente Responsabile Servizio Tecnico Patrimoniale | 10,00 |
| • Dirigenti Professionali | 7,00 |
| • Coordinatori Collaboratori e Collaboratori Amm.vi - Ds/D - | 5,00 |
| • Assistenti Amm.vi e Tecnici - C - | 3,00 |
| • Coadiutori Amm.vi,
Operatori tecnici specializzati e operatori tecnici - Bs/B - | 2,00 |

Art. 9 – Spese escluse dagli incentivi

Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Azienda.

Art. 10 - Mansioni del dirigente responsabile e del responsabile del procedimento

Il dirigente responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale proponente l' opera od il lavoro è responsabile della fase di formazione del programma dei lavori da eseguire e del relativo finanziamento e controllo di attuazione.

A tale scopo indirizza e coordina l'attività dei responsabili del procedimento dei singoli interventi ai fini della formazione ed approvazione dei programmi, dell' elaborazione ed adeguamento dei progetti e dei piani; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di irregolarità, danni o ritardi nell' esecuzione dei programmi; vigila nell' ambito della propria competenza sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi oltre che sul razionale e corretto svolgimento delle procedure.

Il **responsabile unico del procedimento**, oltre a svolgere il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma, nonché sul razionale e corretto svolgimento delle procedure, fornisce al dirigente responsabile i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per le attività di coordinamento, indirizzo e controllo proprie del dirigente responsabile stesso, e segnala a quest' ultimo eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi.

Il responsabile del procedimento svolge altresì le funzioni precisate nell'*art. 7 della legge quadro*, ora artt.10,12 e 196 del D.Lgs. 163/06 nonché quelle ulteriormente disciplinate agli art. 7 (ora art. 10 del D.lgs 163/06) ed 8 del relativo regolamento.

Art. 11 - Definizione dei gruppi addetti alla progettazione, certificazione dei risultati, approvazione del progetto, impegno e liquidazione dei compensi.

Per l'attuazione del programma delle opere e dei lavori il dirigente del Servizio competente, prima dell' avvio di qualsiasi attività di progettazione, provvede, per ogni progetto di lavoro e per ogni atto, a definire:

- La nomina del responsabile unico del procedimento;
- Il personale tecnico, in possesso dei necessari requisiti di abilitazione, incaricato dei diversi livelli di progettazione, direzione lavori, collaudo in corso d'opera;
- I nominativi dei collaboratori tecnici ed amministrativi coinvolti nelle attività progettuali;
- I nominativi del responsabile dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza ex D. Lgs 494/96 se individuati tra il personale assegnato al Servizio Tecnico. Qualora per tali funzioni venisse individuato personale dell' Azienda esterno al Servizio Tecnico, il relativo atto di nomina compete al Dirigente responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale;
- Le quote del fondo, determinate a norma dei precedenti art. 5, 6 e 7, spettanti a ciascuna delle figure professionali come sopra individuate.

Ultimata la progettazione, il responsabile del procedimento trasmette al dirigente del

Servizio Tecnico Patrimoniale una relazione finale attestante la qualità della prestazione effettuata e la proposta di liquidazione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento.

La liquidazione delle percentuali di competenza del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del collaudo dovrà essere successiva al rilascio del Certificato di collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione.

E' tuttavia facoltativa la richiesta di liquidazione delle percentuali di competenza del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del collaudo in un' unica soluzione .

Il dirigente del Servizio conferma ovvero modifica, con motivazione, la proposta di liquidazione di cui sopra, e successivamente all'approvazione del progetto o dell' atto di programmazione provvede alla liquidazione della spesa, trasmettendo gli atti al Servizio Economico Finanziario che procederà al pagamento.

Art. 12 - Iscrizione all' albo professionale – Assicurazioni

Ai sensi dell' *art. 17 comma 2 della legge quadro* , ora artt. 90,91,92 e 196 del D.lgs 163/06, i progetti redatti dagli uffici dell' Amministrazione Pubblica sono firmati da dipendenti dell' Amministrazione stessa iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche disposizioni di Legge.

I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'ente, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

L'ente provvederà, su richiesta degli interessati, ad assumersi l'onere del rimborso del premio corrisposto dal dipendente incaricato alla progettazione per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali; l' importo da garantire non potrà comunque essere superiore al dieci per cento del costo dell' opera progetta e la garanzia coprirà il solo rischio per il maggior costo derivante per le varianti di cui al *comma 1 dell' art. 25 della legge quadro*, ora art. 132 del D.lgs 163/06.

Art. 13 - Correlazione con altre forme di incentivazione

Le somme erogate ai sensi del presente regolamento non confliggono con il riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti C.C.N.L. e si aggiungono, per il personale direttivo, alla retribuzione di posizione e di risultato.

Rimane ovviamente salva la percezione di compensi per il possibile conferimento di altri e diversi incarichi che, previa autorizzazione, possono avere i tecnici come tutti gli altri dipendenti pubblici ai sensi dell' art. 58 del D.Lgs n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni .

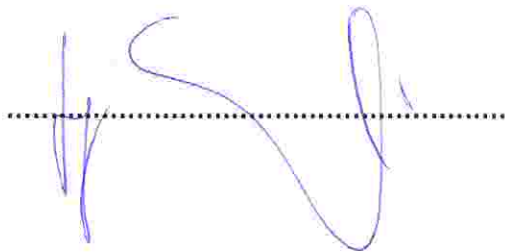
Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento si applica anche ai progetti approvati prima della sua entrata in vigore, purché sussista una documentazione in atti anche di sola richiesta di

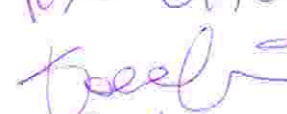
accantonamento da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale.

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA**



**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
SINDACALE**

GIL FPL MILANO 
 
 
CISL FP 
 
20-11
P. b. b.
FP CGIL TICINO OLIVAR 
RSU CISL 
 

CSIL Wene Com
Unae Ceeu RSU
FSI: 
RSU VIL 
RSU 
OSB 

15 MAR 2011